

9

Il punto su ...



I punti salienti del decreto Dignità

Il D.L. 12 luglio 2018 n.87 e la relativa legge di conversione 9 agosto 2018 n.96 sono intervenuti in maniera significativa sulla disciplina dei contratti a tempo determinato, sulla somministrazione a termine e su altri istituti contrattuali.

Riepiloghiamo, nel seguente prospetto, i punti salienti sulle nuove disposizioni del contratto a termine introdotte dal “Decreto Dignità”.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DURATA	1. Durata del contratto a tempo determinato: 12 mesi ACAUSALE 2. In caso di superamento dei 12 mesi nel contratto senza causale: TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 3. Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi (ma comunque non eccedente i 24 mesi) solo in presenza di una causale prevista per legge: ✓ Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; ✓ Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. 4. In caso di superamento del limite massimo dei 24 mesi, per effetto di unico contratto o di una pluralità di contratti: TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PROROGHE	5. Sono consentite le proroghe solo se il primo contratto ha una durata inferiore ai 24 mesi. 6. Sono consentite 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi. 7. Le proroghe sono libere nell’arco dei 12 mesi. Dal 13° mese sono consentite solo con CAUSALE. 8. Dalla 5° proroga, il rapporto SI TRASFORMA A TEMPO INDETERMINATO

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO RINNOVI	9. Sono consentiti rinnovi del contratto a termine originario, nei limiti della durata massima di 24 mesi. 10. Dal primo rinnovo del contratto deve essere indicata la causale. Qualora non venga indicata ⇔ TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	Ampliato a 180 gg. dalla cessazione del rapporto il termine di decadenza per proporre impugnazione “stragiudiziale” della nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato. Entro i 180 gg. successivi deve seguire l’impugnazione dinnanzi all’organo giudiziario.
INCREMENTO CONTRIBUTIVO IN CASO DI RINNOVO DI CONTRATTO A TERMINE	L’incremento dello 0,50% del contributo addizionale NASPI in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Non è previsto alcun incremento nel caso di rinnovi di contratti a termine di lavoratori domestici, apprendisti, lavoratori stagionali, per sostituzione di lavoratori assenti. Il contributo versato potrà essere restituito ai Datori in caso di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a termine.
INDENNITA’ RISARCITORIA IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO	L’indennità risarcitoria in caso di pronuncia di illegittimità del licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi (aziende che occupano più di 15 dipendenti). L’importo va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6 mesi qualora si tratta di Aziende dimensionate sotto i 15 dipendenti.
INDENNITA’ RISARCITORIA PER L’OFFERTA DI CONCILIAZIONE ex art. 6 co.1 D.Lgs. n.23/2015	Si tratta della possibilità di definire in sede transattiva la vertenza in ordine al licenziamento intimato al lavoratore assunto con “contratto a tutele crescenti” (ovvero dal 7 marzo 2015), offrendo una somma di denaro pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI	Per i giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età e che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato esiste uno sgravio contributivo del 50% dei complessivi contributi previdenziali (con esclusione di premi e contributi INAIL), per un periodo massimo di 36 mesi. Il limite massimo è di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato su base mensile.